CAMERA DEI DEPUTATI N. 1061

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRISTOFORI

Presentata il 17 luglio 1987

Disciplina del contratto di tirocinio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ambito della crisi strutturale che da tempo radicalmente coinvolge non solamente il nostro sistema economico e politico, ma anche valori e princìpi informatori della vita del Paese, è ormai convinzione diffusa che il problema della formazione e dell'addestramento professionale delle forze di lavoro – in particolare delle giovani leve – e l'esigenza di soddisfacenti e progressivi livelli di occupazione possano trovare una collocazione idonea e costruttiva escusivamente nel contesto di una politica economica che venga a poggiarsi su due aspetti basilari e funzionalmente imprescindibili e reciproci: la formazione professionale ed il mercato del lavoro.

Va sottolineato che, nella situazione attuale, il drammatico dissesto fra risultato delle situazioni formative e strutture del mondo del lavoro è da ricondurre a vari fattori congiunti; da un lato si è registrato un macroscopico incremento dei livelli di formazione ed istruzione da un punto di vista quantitativo, la cosiddetta scolarizzazione di massa, il che ha provocato l'insorgere di gravi problemi di raccordo fra personale qualificato e possibilità concrete di una sua utilizzazione in ruoli professionali specifici, viste le capacità di assorbimento delle strutture lavorative professionali esistenti: tale raccordo è stato reso ancora più problematico a causa della carenza di un'azione organica di orientamento professionale; dall'altro lato i livelli così accresciuti di qualificazione si sono dimostrati qualitativamente insufficienti non tanto come valore di formazione culturale in sé, quanto in relazione specifica alle effettive

e reali esigenze del lavoro e delle strutture economiche e produttive.

Per converso, la gravissima crisi economica, in atto ormai da qualche anno, ha provocato una sensibile diminuzione degli spazi occupazionali per i giovani in generale, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, soprattutto a causa della carenza di una politica economica di sostegno all'occupazione e, correlativamente, alla produzione.

La situazione attuale è di emergenza e ad essa deve farsi fronte non solo con provvedimenti di urgenza che in passato ormai hanno accusato un sostanziale fallimento, ma con provvedimenti organici che risultino in grado di stimolare dinamicamente la ripresa strutturale della produzione e di promuovere adeguati livelli di assorbimento delle forze di lavoro, soprattutto delle classi giovanili che da troppo tempo attendono di pervenire ad un giusto e soddisfacente inserimento nel mondo economico-produttivo.

La nota legge 1° giugno 1977, n. 285, nonostante la considerevole portata dell'impegno finanziario, è stata caratterizzata da una insufficienza ed inefficienza tanto più gravi qualora si consideri che essa riportava gli aspetti propri degli interventi straordinari senza, tuttavia, possederne la relativa coerente incisività, oggi indispensabile in relazione alla gravità cronica della situazione disoccupazionale.

A prescindere, tuttavia, dalla considerazione di principio secondo cui non risulta possibile creare per legge posti di lavoro, è necessario incentrare l'attenzione sulla inadeguatezza sostanziale delle stesse disposizioni che venivano previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285; oltre agli aspetti dell'insufficienza delle agevolazioni, della eccessiva rigidità del sistema delle assunzioni e del rilevante vincolismo nella gestione del rapporto di lavoro, va richiamata in linea particolare l'inefficienza di quella legge in relazione allo strumento della formazione e dell'addestramento professionali.

Come noto, i risultati relativi alle assunzioni con contratti di formazione si sono rivelati deludenti e ciò è stato dovuto in primo luogo all'incidenza piuttosto rilevante degli oneri che l'impresa veniva chiamata a sopportare sia per il livello salariale da corrispondere, sia per l'integrazione degli elementi formativi; inoltre, tale tipologia contrattuale risultava decisamente inadatta a soddisfare specificamente la natura ed il grado delle esigenze tecnico-produttive delle strutture aziendali.

Attesi i risultati fallimentari che l'approccio di tipo congiunturale posto in essere dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, ha provocato, va ritenuto che il problema della disoccupazione giovanile possa essere affrontato nella prospettiva di un'azione organica di sostegno nei confronti del mondo produttivo.

In sostanza, si è voluta prospettare un'ottica nuova attraverso la quale operare con reale efficacia per il conseguimento di più alti livelli di occupazione. Il sistema da noi proposto si muove, infatti, dalla realizzazione di un presupposto di base, la ricognizione sulla realtà del mondo produttivo a livello territoriale, al fine di registrare le concrete esigenze di personale da parte delle imprese e dei datori di lavoro in generale e di predisporre organicamente i relativi corsi di insegnamento teorico di natura complementare rispetto all'addestramento pratico effettuato sul posto di lavoro. In correlazione a tali misure vengono previste idonee agevolazioni finanziarie ai datori di lavoro in modo da rendere meno gravoso, nella situazione economica attuale, l'onere per l'assunzione e l'avvio dei giovani in attività produttive.

La disciplina che si propone riveste, pertanto, la portata di una sostanziale riforma dell'istituto dell'apprendistato già disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ed intende assumere la funzione di approccio concreto alla soluzione del problema dell'occupazione giovanile: con tale disciplina si potrà aprire, pertanto, una nuova, importante fase nella legislazione sul lavoro ponendo in evidenza una realtà imprescindibile: la soluzione organica e continuativa della questione della disoc-

cupazione giovanile nell'ambito di un assetto funzionale del mercato del lavoro potrà essere realizzata in misura soddisfacente solo muovendo dalla rilevazione concreta delle esigenze quantitative e qualitative di personale qualificato da parte del mondo imprenditoriale. Ogni diversa impostazione tesa a privilegiare in modo preliminare, quasi aprioristico, la formazione e l'orientamento professionali, senza tener conto delle possibilità reali di assorbimento del mondo produttivo ed imprenditoriale, si tradurrebbe inevitabilmente in una manovra surrettizia, priva di tangibile risultato.

Secondo tale imprescindibile ottica, la disciplina prevista nella nostra proposta di legge intende superare in misura organica e funzionale, le motivazioni di fondo che hanno provocato il fallimento della legge 19 gennaio 1955, n. 25, relativa all'apprendistato. Al riguardo è necessario sottolineare una questione di fondo che nel momento attuale sta assumendo un rilievo di considerevole gravità: da tempo si è delineata una seria spaccatura fra l'addestramento pratico realizzato nel contesto aziendale e la formazione teorica sviluppata all'esterno dell'azienda nell'ambito dei corsi complementari per apprendisti. Conviene evidenziare, infatti, che i cicli di insegnamento complementare devono essere progettati secondo una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze tecniche e professionali proprie delle diverse categorie del mondo produttivo, in modo che l'aspetto della preparazione teorica non si presenti come un bagaglio di nozioni astratte a sé stante, ma possa funzionalmente calarsi nella dimensione concreta e professionale dell'azienda.

Nel tener fermo simile presupposto si è inteso configurare il contratto di tirocinio come uno speciale rapporto di lavoro diretto, attraverso l'addestramento pratico sul luogo di lavoro e l'insegnamento teorico di base di natura complementare, a far acquisire al lavoratore la relativa qualifica professionale. Il tirocinio è aperto per i giovani, anche in possesso di titoli o diplomi, fino all'età di 29 anni e può, pertanto, essere utilizzato anche per l'acquisizione di qualifiche professionali di natura impiegatizia. Durata, orario e retribuzione sono ricondotti alla contrattazione collettiva in materia.

Le agevolazioni risultano consistenti: sgravio totale degli oneri sociali e contributi pari al 30 per cento della retribuzione spettante, elevata al 50 per cento nei territori del Mezzogiorno, estensibili per ulteriori sei mesi dal momento del passaggio in qualifica.

Riguardo all'avviamento, si è inteso prevedere che questo avvenga esclusivamente per il tramite del collocamento, con la facoltà di avanzare richiesta nominativa nei casi in cui questa risulti ammessa per i corrispondenti contratti di lavoro ordinario. Per le imprese artigiane, in considerazione del peculiare rapporto didattico e fiduciario intercorrente fra l'imprenditore artigiano ed il lavoratore, si è, comunque, ammessa la facoltà di richiesta nominativa.

In piena conformità e coerenza con la legge-quadro sulla formazione professionale (la legge 21 dicembre 1978, n. 845), si riconosce alle regioni la potestà di organizzare i corsi di insegnamento teorico di base di natura complementare, articolati per i singoli mestieri dei settori produttivi, in rapporto diretto alle concrete prospettive di occupazione, alla domanda ed all'offerta di lavoro ed alle esigenze formative dei giovani lavoratori nel quadro della realtà territoriale. Ai fini inerenti all'aggiornamento periodico della ricognizione del quadro territoriale provvedono le regioni medesime tramite specifiche rilevazioni effettuate da commissioni appositamente costituite, presso le quali far pervenire tutti i dati di informazione necessari.

Un aspetto di fondamentale rilievo riguarda la possibilità di organizzare da parte della regione i relativi cicli di formazione complementare mediante stipula di convenzioni dirette con le imprese interessate allo svolgimento di rapporti di tirocinio e che risultino particolarmente attrezzate sul piano tecnico ed ambientale.

Con peculiare riguardo alla realtà economica e produttiva del mondo artigiano, la nostra proposta di legge dedica un capitolo specifico alla valorizzazione ed al sostegno del ruolo didattico svolto dalle imprese di tale settore in virtù del riconoscimento e della disciplina dell'azione formativa dell'impresa stessa quale bottega-scuola, sotto l'esperta guida del titolare, quale maestro artigiano.

In sostanza, si ritiene necessario istituzionalizzare la bottega-scuola quale centro di formazione professionale preposto specificamente non solo all'addestramento e alla qualificazione dei lavoratori assunti con contratto di tirocinio, ma anche alla riqualificazione e alla specializzazione nei vari mestieri artigiani, e nel quale possano svolgersi adeguatamente i programmi teorico-pratici della formazione professionale a contatto diretto con la realtà artigiana. Pertanto, nella bottega-scuola sotto la guida del maestro artigiano si potrebbero trasformare e sviluppare elementi, informazioni, nozioni e requisiti di cultura propedeutici rispetto all'acquisizione di una specifica competenza tecnica e professionale, imprescindibili per lo svolgimento dell'addestramento pratico e dell'insegnamento teorico complementare di ogni giovane ed indispensabili per la sperimentazione o la riqualificazione dei lavoratori che intendono ulteriormente aggiornare le proprie conoscenze professionali.

Con l'attribuzione alla bottega-scuola della qualifica di centro di formazione professionale si consente altresì di correlare le sue stesse funzioni con le finalità espresse dalla disciplina della legge-quadro sulla formazione professionale nelle specifiche ipotesi in cui la regione possa stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, fornendo un immediato collegamento tra il sistema formativo ed il mondo del lavoro.

Il riconoscimento di tali istituti costituisce la soluzione più idonea ed originale al fine di garantire il più funzionale raccordo fra il sistema di formazione professionale e le esigenze del mondo del lavoro del settore artigiano.

Nella piena consapevolezza dell'importanza essenziale che oggi assume le riforma di tutta la materia in questione al fine di garantire le condizioni più idonee di sviluppo e rinnovamento del mondo della produzione e del lavoro, si sottopone alla vostra attenzione la presente proposta di legge esprimendo il più vivo auspicio per una sua sollecita, ma ponderata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con il contratto di tirocinio si istituisce uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale il datore di lavoro si obbliga ad impartire al lavoratore l'insegnamento e l'addestramento necessari per il conseguimento di una capacità tecnica specifica e l'acquisizione della relativa qualifica professionale, utilizzandone la prestazione d'opera nell'ambito del luogo di lavoro secondo i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; il lavoratore si obbliga, per converso, a prestare diligentemente la propria opera collaborando puntualmente alla propria formazione professionale.

2. La formazione professionale del lavoratore viene impartita mediante l'addestramento pratico sul luogo di lavoro e l'insegnamento teorico di base di natura complementare e risulta tesa a far acquisire al lavoratore le necessarie cognizioni di ordine teorico-pratico e le più idonee capacità di controllo tecnico nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.

3. Il contratto di tirocinio prevede la durata, il trattamento normativo ed economico e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di informazione professionale con l'indicazione delle mansioni e della qualifica per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto.

ART. 2.

1. I giovani di età fra i 15 e 29 anni possono essere assunti con il contratto di tirocinio di cui all'articolo 1; il limite di età può essere abbassato ai 14 anni in caso l'obbligo scolastico sia già stato adempiuto a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Il contratto di tirocinio non può avere una durata superiore a quella rispettivamente stabilita dalla contrattazione collettiva in materia per singole categorie professionali e, comunque, non può protrarsi oltre il limite dei cinque anni.

3. Il relativo orario di lavoro giornaliero e settimanale assegnato al lavoratore assunto con contratto di tirocinio deve essere determinato in conformità ai limiti massimi indicati dalla contrattazione collettiva, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare, tenuto conto dello svolgimento dei corsi di cui all'articolo 9. L'orario di lavoro non può comunque superare complessivamente le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni di manovalanza che non risultino accessorie rispetto alle mansioni cui lo stesso venga adibito, né a lavorazioni a cottimo o in serie.

5. I giovani assunti con contratto di tirocinio, ai sensi della presente legge, hanno diritto alla retribuzione contrattuale stabilita dalla contrattazione collettiva in materia per la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dal lavoratore assunto con contratto di tirocinio.

6. La retribuzione da corrispondere al lavoratore assunto con contratto di tirocinio deve essere graduale in rapporto all'anzianità di servizio ed anche al possesso di titoli ed attestati, viene riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

7. La retribuzione globale da corrispondere al lavoratore assunto con contratto di tirocinio non può comunque superare nel massimo il 90 per cento della retribuzione netta stabilita della contrattazione collettiva rispetto alla qualifica per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto medesimo. Detta retribuzione sarà contrattualmente convenuta in rapporto all'ultimo periodo del contratto di tirocinio immediatamente antecedente all'acquisizione della relativa qualifica.

8. In mancanza della contrattazione collettiva nazionale o locale, la misura della retribuzione viene determinata ai sensi dell'articolo 2099 del codice civile,

ad esclusione di ogni riferimento a criteri di cottimo, tenendo conto del progressivo grado di acquisizione professionale del lavoratore.

ART. 3.

1. In favore dei datori di lavoro vengono corrisposte agevolazioni pari al 40 per cento della retribuzione spettante, a norma della contrattazione collettiva, al lavoratore assunto con contratto di tirocinio, elevate al 60 per cento nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, in rapporto alle ore lavorative effettivamente prestate.

2. Nell'ipotesi in cui i giovani assunti con contratto di tirocinio, dopo l'espletamento delle prove di cui all'articolo 10, vengano mantenuti in servizio dallo stesso datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, le agevolazioni previste dal presente articolo sono corrisposte per ulteriori sei mesi dal momento del passaggio di qualifica.

3. I contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo di esenzione del contratto di tirocinio sono posti a carico dello Stato ed a tal fine gli istituti competenti per la riscossione tengono apposita evidenza contabile.

ART. 4.

1. I periodi di servizio prestato dal dipendente con precedenti contratti di tirocinio presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del tirocinio purché non siano separati da intervalli superiori ad un anno ed a condizione che si riferiscano alla stessa attività.

2. Non può essere assunto con contratto di tirocinio un giovane che già sia stato assunto in precedenza dallo stesso datore di lavoro con contratto di identico tipo, salvo il caso in cui questo abbia avuto durata inferiore a un anno.

3. I lavoratori assunti con contratto di tirocinio non sono computati nel numero dei dipendenti d'impresa ai fini dell'applicazione di norme di legge che dispongano oneri ed obblighi a carico dei datori di lavoro in ordine alle dimensioni aziendali.

4. I giovani assunti ai sensi della presente legge non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti, anche dopo il passaggio in qualifica e per un periodo pari a quello del tirocinio effettuato da computarsi da detto passaggio.

ART. 5.

1. Allo scadere del termine stabilito per il contratto di tirocinio, questo si intende risolto ad ogni effetto. Qualora la prestazione di lavoro prosegua continuativamente al di là del termine di scadenza, il contratto di tirocinio si converte di diritto in contratto a tempo indeterminato, con il corrispondente inquadramento professionale.

2. Le parti possono convertire il contratto di tirocinio in contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi momento; in tal caso l'estensione per un semestre delle agevolazioni previste dall'articolo 3 opera dal momento del relativo passaggio in qualifica.

3. Qualora il lavoratore già sottoposto alle prove tecnico-pratiche di cui all'articolo 10, non sia risultato idoneo, può essere convenuto fra le parti l'inquadramento professionale ad un livello inferiore rispetto a quello per il quale è stato finalizzato il contratto di tirocinio.

4. Entro trenta giorni dalla conversione del contratto di tirocinio in contratto di lavoro subordinato ordinario, il datore di lavoro deve informare per iscritto l'Ispettorato provinciale del lavoro e la commissione circoscrizionale per l'impiego.

ART. 6.

1. Chi intende essere assunto con contratto di tirocinio deve iscriversi in apposite liste presso l'ufficio di collocamento competente per territorio.

2. Il datore di lavoro che intende assumere giovani ai sensi della presente legge deve farne richiesta alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste ed il relativo trattamento economico-normativo.

3. All'atto dell'iscrizione nella lista speciale viene effettuato nei confronti del giovane un accertamento preliminare al fine di registrarne aspirazioni, attitudini, disponibilità per particolari tipi di mansioni ed eventuale possesso di titoli ed attestati.

4. La Commissione centrale per l'impiego deve fissare criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione di apposite graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro tenendo conto del carico familiare e della situazione economica e patrimoniale del giovane in conformità ai criteri seguiti per il collocamento ordinario.

5. L'avviamento al lavoro è operato a cura della sezione di collocamento sulla base della graduatoria; qualora la richiesta sia relativa a personale in possesso di diplomi, licenze, attestati o titoli di studio, l'avviamento è operato secondo l'ordine della graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta e dei requisiti professionali indicati dal datore di lavoro.

6. È, comunque, consentita la facoltà di avanzare richiesta nominativa nei casi in cui risulti ammessa l'assunzione nominativa per contratti di lavoro subordinato ordinario.

7. Per le imprese del settore artigiano è, comunque, ammessa la facoltà di ricorrere all'assunzione diretta, fatto salvo l'obbligo di comunicare entro dieci giorni dalla data di assunzione i nominativi dei

dipendenti assunti con contratto di tirocinio e le relative indicazioni previste dal comma 2 del presente articolo all'Ufficio di collocamento competente per territorio.

8. La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nelle liste di sezioni diverse da quella nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.

9. Entro quindici giorni dall'assunzione, il datore di lavoro deve informare per iscritto dell'avvenuta stipula del contratto di tirocinio l'Ispettorato provinciale del lavoro.

10. È consentita l'assunzione con contratto di tirocinio, ai sensi della presente legge, di due lavoratori in caso di impresa individuale senza personale dipendente, e di un lavoratore per ogni dipendente qualificato già in servizio presso il datore di lavoro, negli altri casi.

11. L'assunzione del lavoratore con il contratto di tirocinio deve essere preceduta da visita sanitaria diretta ad accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la prestazione d'opera per lo svolgimento delle mansioni alle quali deve essere adibito.

12. Tale accertamento viene eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'ufficio di collocamento.

13. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova, non superiore a due mesi, da regolarsi ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile.

ART. 7.

1. Le regioni, secondo i poteri e le funzioni ad esse riconosciuti in materia di formazione professionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e nei limiti dei princìpi previsti dalla Costitu-

zione e nei limiti dei princìpi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, predispongono i programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare di cui all'articolo 9, articolandoli per settori produttivi in relazione alle concrete prospettive occupazionali dell'offerta di lavoro nel territorio.

2. In rapporto alle finalità di cui al comma 1 è costituita presso ogni regione una commissione, da nominare con decreto del presidente della giunta regionale, presieduta da questi o da un suo delegato e composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali delle parti sociali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL.

3. La commissione ha il compito di acquisire ogni utile dato relativo alle prospettive di occupazione ed alle esigenze formative dei giovani lavoratori per singole categorie di ogni settore produttivo nel quadro della realtà territoriale e del livello provinciale. A tal fine gli enti competenti delle pubbliche amministrazioni, gli organismi privati operanti nel campo professionale e del mondo del lavoro e le organizzazioni delle parti sociali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

4. Ogni commissione regionale opera in collegamento con le organizzazioni centrali e regionali per l'impiego come disciplinate dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1978, n. 479.

ART. 8.

1. Con riferimento alle rilevazioni effettuate sulla realtà del mondo del lavoro dalle commissioni di cui all'articolo 7 e tenuto conto delle richieste fatte pervenire dai datori di lavoro presso le sezioni di collocamento, le regioni provvedono tempestivamente a curare un aggiornamento periodico del quadro ricognitivo della situazione territoriale ed a predisporre i relativi corsi di formazione professionale di cui all'articolo 9.

2. A tal fine, gli imprenditori che intendono assumere o che abbiano già

assunto giovani dipendenti con contratto di tirocinio formulano presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che devono trasmettere le segnalazioni alla regione, le proposte relative alla materia dei corsi da istituire per le singole categorie professionali.

ART. 9.

1. La regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, disciplina appositi corsi di formazione professionale, di natura complementare, destinati ad integrare l'addestramento pratico impartito all'interno del luogo di lavoro ed a conferire al giovane assunto con contratto di tirocinio le nozioni teoriche indispensabili per l'acquisizione di una piena capacità professionale.

2. I cicli formativi possono essere realizzati dalle regioni anche mediante stipula di convenzioni a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Le regioni determinano, altresì, le indennità di formazione da corrispondersi ai giovani con contratto di tirocinio, in relazione alla loro effettiva partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

4. L'obbligatorietà della frequenza non sussiste per coloro che alla data dell'assunzione siano in possesso di titolo di studio, diploma, licenza e attestato di formazione nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica tramite contratti di tirocinio.

5. In tal caso, la prestazione effettiva delle ore lavorative si protrae senza soluzione di continuità per tutto il periodo del contratto di tirocinio.

6. Le ferie annuali ed i riposi settimanali e giornalieri non possono coincidere con i periodi destinati allo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo.

7. Fino a quando i corsi di cui al presente articolo non sono stati istituiti e nell'intervallo fra un corso e quello successivo le ore da destinare all'insegnamento teorico vengono effettivamente prestate come ore lavorative in azienda; l'in-

tervallo tra un corso e quello successivo non può, in ogni caso, essere superiore a sei mesi.

8. Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertare la frequenza dei giovani assunti con contratto di tirocinio ai corsi di formazione. Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se i giovani non frequentano regolarmente i corsi, il contratto di tirocinio si risolve a tutti gli effetti.

9. I programmi per la formazione professionale dei dipendenti assunti con cotratto di tirocinio predisposti dalle regioni dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto dalla legge 12 dicembre 1978, n. 845.

ART. 10.

1. I giovani che hanno svolto regolarmente i rapporti di tirocinio e che abbiano continuativamente partecipato ai corsi di formazione, ai sensi della presente legge, sono ammessi a prove finali di carattere tecnico-pratico per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Con il superamento delle prove finali i giovani tirocinanti conseguono attestati di qualifica validi ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. L'accertamento di cui al comma 1 viene effettuato da apposite commissioni regionali istituite presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, composta da esperti rispettivamente, in rappresentanza delle regioni, delle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da esperti designati paritariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro maggiormente rappresentative delle piccole imprese sul piano provinciale.

3. La composizione degli esperti nella commissione determinata di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione varia in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare riguardo alle categorie di attività economica.

4. Il presidente della commissione viene nominato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. La commissione prevista dal presente articolo ha il compito di verificare attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi della attrezzatura dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e di quelle messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

6. L'esame tende a verificare se, in conformità al corrispondente profilo professionale, il giovane abbia acquisito le capacità e cognizioni inerenti l'attività oggetto del tirocinio e se sia in grado di eseguire i lavori pertinenti.

7. Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilire annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 11.

1. Il contratto di tirocinio è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Durante l'esecuzione del contratto, il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e

il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

3. In sede di versamento all'INPS dei contributi per le associazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detiene l'importo delle agevolazioni previste dalla presente legge allegando copia dei contratti stipulati. Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale delle agevolazioni medesime, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS con scadenza mensile.

4. L'INPS ai fini del rimborso annuo, da effettuarsi da parte dello Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS medesimo, tiene apposita evidenza contabile. Nei confronti dei datori di lavoro che effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, queste si intendono sospese.

ART. 12.

1. Per i fini ed agli effetti della presente legge, all'impresa artigiana preposta allo svolgimento di specifiche attività formative, può essere riconosciuta la qualifica di bottega-scuola, configurabile come centro di formazione professionale nel quale il titolare, in possesso del titolo di maestro artigiano, si propone specificamente l'addestramento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione nei mestieri artigiani.

2. La bottega-scuola deve essere allestita in conformità alle norme generali antinfortunistiche e di igiene del lavoro, deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di maestro artigiano e deve risultare adeguatamente attrezzata dal lato tecnico ed ambientale al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività in conformità alle disposizioni della presente legge.

ART. 13.

1. Il titolo di maestro artigiano può essere conferito ai titolari di imprese artigiane ovvero ai soci di impresa artigiana costituita in forma societaria purché partecipino personalmente all'attività.

2. I requisiti richiesti sono:

a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) buona condotta morale e civile e godimento dei diritti civili;

c) anzianità professionale nell'esercizio dell'impresa o, anche, in forma subordinata professionalmente qualificata;

d) adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, di titoli di studio o diplomi, o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

e) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere desumibile dall'aver avuto alle dipendenze, apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato, per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 14.

1. La legge regionale, in conformità con i principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel quadro di un sistema di formazione continua e permanente che contempli il ricorso ad idonee convenzioni con le imprese artigiane intese come botteghe-scuola, sotto l'azione formativa del titolare, quale maestro artigiano, deve proporsi di sostenere e sviluppare i mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale utili alla conservazione del patrimonio culturale e storico, nonché quegli stessi mestieri che per il loro intrinseco valore produttivistico e sociale

risultano maggiormente consoni a sostenere le strutture dell'economia a livello territoriale.

2. La legge regionale deve stabilire le opportune direttive inerenti allo svolgimento dell'insegnamento teorico tese a garantire che lo specifico apporto formativo da svolgere nella bottega-scuola si verifichi nelle condizioni da reputare maggiormente idonee al raggiungimento delle finalità stesse previste dalla presente legge.

3. La valutazione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola e l'attribuzione del titolo di maestro artigiano dev'essere effettuata da parte di apposite commissioni, da disciplinare con legge regionale, nella cui composizione siano presenti, oltre ai rappresentanti della regione, esperti scelti fra insegnanti di materie artistiche e tecniche, e fra maestri di chiara fama, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

ART. 15.

1. Per la bottega-scuola sono previsti i seguenti obblighi:

a) impartire o far impartire l'insegnamento teorico integrativo inteso a far acquisire le nozioni tecniche, scientifiche e tecnologiche fondamentali del mestiere specifico, oltre alle eventuali conoscenze di ordine storico-culturale ed ai relativi riferimenti di carattere stilistico e tradizionale;

b) curare l'addestramento pratico finalizzato, in correlazione con il punto precedente, al raggiungimento delle peculiari finalità formative, proprie della bottega-scuola;

c) osservare le norme dei contratti collettivi;

d) evitare di adibire gli allievi a lavori di semplice manovalanza, o di produzione in serie, o di carattere ripetitivo, ovvero a lavorazioni retribuite a cottimo;

e) rispettare tutte le norme previste dalla presente legge sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti;

f) operare in raccordo con le iniziative formative previste dai piani pluriennali ed annuali nonché in conformità agli specifici progetti di formazione professionale per apprendisti promossi dalla regione, in base al principio dell'alternanza dell'esperienza di lavoro con quella di studio.

ART. 16.

1. Ai fini di un organico svolgimento delle attività formative della bottega-scuola la legge regionale può prevedere:

a) la concessione di specifici contributi ed incentivi da erogare alla bottega-scuola, a titolo di contributo in conto spese di organizzazione, e da riconoscere ad ogni allievo a titolo di premi periodici di frequenza e di profitto;

b) la determinazione di criteri di esclusione per inidoneità nei confronti degli allievi, nonché l'individuazione dei casi di revoca del riconoscimento di bottega-scuola e di maestro artigiano;

c) lo svolgimento di un'attività di verifica e controllo sul funzionamento e sull'efficienza delle botteghe-scuola, nonché sul reale livello di preparazione conseguito dagli allievi al termine dei corsi di formazione.

ART. 17.

1. Con apposito regolamento, da approvarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

ART. 18.

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche ai rapporti di apprendistato pendenti al momento della sua entrata in vigore e stipulati ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in conformità alle relative regolamentazioni contrattuali dei rapporti di lavoro.